



Prot.4601/ACGT

IL DIRETTORE

Visto il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n.43, e, in particolare gli articoli 50, 51 e 52 che dettano norme relative agli esami per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale;

Visto il Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n.3 e successive modificazioni;

Visto il D.P.R. 3 maggio 1957, n.686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n.15 e successive modificazioni;

Visto il D.P.R. 28 dicembre 1970, n.1077;

Vista la legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.R. 9 maggio 1994, n.487 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196;

Considerato che è decorso il periodo di tempo di tre anni – previsto dall'articolo 50, primo comma, del menzionato D.P.R. n.43 – dai precedenti esami per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale, indetti con D.D. prot. 356 del 31.07.2001 pubblicata nella G.U. n.70 del 4 settembre 2001;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE:

Art. 1

Sono indetti gli esami per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale, ai sensi dell'articolo 50 del Testo delle disposizioni legislative in materia doganale.

Art. 2

Possono partecipare agli esami coloro che, alla data di pubblicazione della presente determinazione, abbiano conseguito il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado e risultino, alla medesima data, iscritti da almeno due anni nel registro circoscrizionale del personale ausiliario di cui all'articolo 46 del Testo Unico approvato con D.P.R. 23/1/1973, n.43, quali ausiliari degli spedizionieri doganali abilitati ad operare presso una circoscrizione doganale.

Art. 3

Il requisito della iscrizione nel registro degli ausiliari non è richiesto agli aspiranti che risultino trovarsi in una delle seguenti condizioni:

- a) abbiano prestato servizio per almeno due anni nelle dogane con mansioni direttive, di concetto ed esecutive ovvero nella Guardia di Finanza in qualità di ufficiale o sottufficiale;
- b) siano iscritti nell'elenco compartimentale di cui all'articolo 44 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con D.P.R. n.43/73.

Agli aspiranti che si trovino nella condizione di cui alla precedente lettera b) e che alla data di pubblicazione della presente determinazione abbiano maturato una anzianità di iscrizione nell'elenco predetto di almeno sette anni si prescinde dal richiedere il possesso del titolo di studio ai sensi dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1971, n.18, e successive modificazioni.

Art. 4

Le domande di ammissione all'esame, redatte su carta libera e nella forma indicata nello schema annesso alla presente determinazione (all.A), dovranno pervenire all'Agenzia delle Dogane – Area Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti – Ufficio per i Servizi all'Utente e per i Traffici di Confine - Via Mario Carucci n.71 - 00143 - Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Le domande di ammissione all'esame si considerano prodotte in tempo utile se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

Art.5

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:

- 1) cognome, nome e codice fiscale;
- 2) data e luogo di nascita;
- 3) cittadinanza;
- 4) di essere iscritti negli elenchi o nei registri previsti dagli articoli 44 e 46 del Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.43, indicando la decorrenza dell'iscrizione e gli

eventuali periodi di interruzione, ovvero di trovarsi nella condizione di cui all'articolo 3, primo comma, lettera a) della presente determinazione;

5) titolo di studio posseduto, specificando l'istituto presso il quale è stato conseguito ed in quale data, ovvero di trovarsi nella condizione prevista dall'articolo 3, secondo comma, della presente determinazione;

6) il proprio domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale al quale desiderano che siano inviate eventuali comunicazioni.

La firma da apporre in calce alla domanda non è soggetta ad autenticazione.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità ed alcun onere per la mancata possibilità di invio, la dispersione o il mancato recapito di comunicazioni al candidato dipendenti da mancata, inesatta o incompleta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del domicilio indicato nella domanda di partecipazione, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata ricezione della domanda, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata di spedizione della domanda, né per altre cause di necessità o forza maggiore.

Art. 6

Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli aspiranti partecipano con riserva agli esami. L'Agenzia può procedere alla verifica dei requisiti per l'ammissione in qualunque momento della procedura, anche successivo alle prove. Il Direttore dell'Agenzia delle Dogane, con provvedimento motivato, può escludere dagli esami, in qualunque momento, anche successivamente allo svolgimento delle prove d'esame, gli aspiranti che non abbiano i requisiti prescritti.

Art. 7

L'esame consiste in una prova scritta, in una prova pratica con relazione scritta ed in un colloquio. La prima delle anzidette prove verte su una delle seguenti materie:

- a) istituzioni di diritto privato;
- b) principi di scienza delle finanze;
- c) nozioni di diritto tributario.

La seconda prova consiste nella compilazione di dichiarazioni doganali, integrate da una relazione scritta sugli adempimenti connessi con le singole operazioni.

Il colloquio verte, oltre che sulle materie che possono formare oggetto delle prove scritta e pratica, anche sulle seguenti materie:

- a) nozioni di diritto amministrativo;
- b) nozioni di diritto della navigazione (marittima ed aerea);
- c) nozioni di merceologia;
- d) nozioni di geografia economica e commerciale;
- e) nozioni di statistica generale ed economica;
- f) nozioni sulle disposizioni di carattere economico e valutario concernenti gli scambi con l'estero;
- g) cenni generali sui trattati e sugli accordi doganali, commerciali e di navigazione, con particolare riguardo ai trattati istitutivi delle Comunità europee.

Art. 8

Nella Gazzetta Ufficiale – 4^a serie speciale dell' 11 novembre 2005, sarà data comunicazione dei giorni, dell'ora e dell'ubicazione dei locali in cui si effettueranno le prove.

Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti per cui i candidati, ai quali non sia stata comunicata la esclusione dagli esami, si presenteranno a sostenere le prove senza alcun preavviso od invito, nei locali e nei giorni indicati.

Ai candidati che avranno superato la prova scritta e la prova pratica con relazione scritta, sarà data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovranno sostenere il colloquio.

Art. 9

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato almeno ventuno trentesimi in ciascuna delle due prove scritte d'esame.

Il colloquio si intende superato se il candidato consegue una votazione di almeno ventuno trentesimi.

Art. 10

I candidati, per essere ammessi a sostenere le prove, dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Art. 11

Qualora la data per il colloquio sia stabilita oltre sei mesi dalla sottoscrizione dell'istanza di ammissione agli esami, il concorrente che abbia superato il colloquio stesso dovrà presentare o far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data del colloquio all'Agenzia delle Dogane – Area Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti – Ufficio per i Servizi all'Utente e per i Traffici di Confine - Via Mario Carucci n. 71 00143 Roma -, una dichiarazione sostitutiva, comprovante il possesso dei soli stati, fatti o qualità soggetti a modificazione.

L'Agenzia delle Dogane si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità di tutte le dichiarazioni sostitutive rese dal candidato. Qualora in esito a detti controlli sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dalla procedura concorsuale, ferme restando le sanzioni penali previste dal decreto del Presidente della Repubblica n.445/2000.

Art. 12

L'elenco dei candidati riconosciuti idonei sarà approvato con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e pubblicato nel Bollettino ufficiale della medesima Agenzia; di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Art. 13

Con successiva determinazione si provvederà alla nomina della commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 50 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.43.

Art. 14

I concorrenti compresi nell'elenco degli idonei, se in possesso anche degli altri requisiti indicati nell'art.48 del Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.43, potranno conseguire, a domanda, la nomina a spedizioniere doganale ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 47 del Testo Unico medesimo.

La presente determinazione sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2005

IL DIRETTORE
Mario Andrea Guaiana

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DELLA DOMANDA

(All.A)

AGENZIA DELLE DOGANE
Area Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti
Ufficio per i servizi all'utente e per i traffici di confine
00143 ROMA- Via Mario Carucci n.71

(cognome, nome e codice fiscale)

Il sottoscrittochiede di essere ammesso a sostenere gli esami per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale, indetti ai sensi dell'art.50 del T.U.L.D..

A tal fine, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel D.P.R. n.445/2000 e consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

di essere nat.....in.....(prov. di.....) il

di essere cittadin... ..;

di essere in possesso del titolo di studio di.....conseguito presso.....il.....;
(indicare il titolo di studio richiesto per l'ammissione agli esami)

di essere iscritto con decorrenza dal giorno e fino al nel registro del personale ausiliario previsto dall'art.46 del Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 Gennaio 1973 n.43 tenuto dalla Direzione Circostrizionale dell'Agenzia delle Dogane di;
(specificare l'esatto periodo di iscrizione nel registro del personale ausiliario ivi compresi gli eventuali periodi di interruzione)

di essere iscritto nel citato registro alla data del;
(indicare il giorno di pubblicazione del bando d'esame)

Ovvero

di aver prestato servizio nelle dogane per almeno due anni con mansioni direttive, di concetto ed esecutive dal

Ovvero

di aver prestato servizio per almeno due anni nel Corpo della Guardia di Finanza dal al

Ovvero

di essere iscritto nell'elenco di cui all'art.44 del Testo Unico approvato con D.P.R. N.43/73 tenuto dal Consiglio Compartimentale degli spedizionieri doganali di

Data,

Firma.....

Indirizzo presso cui desidera gli siano inviate eventuali comunicazioni e recapito telefonico